

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI DELL'AFRICA ITALIANA

15.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 9 DICEMBRE 1942-XXI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ASQUINI**

INDICE

	Pag.
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Norme relative ad atti e procedimenti concernenti le persone residenti o domiciliate nell'Africa Orientale Italiana. (<i>Modificato dal Senato</i>) (2128-B) . . .	121
GIUNTI PIETRO, <i>Relatore</i> - TERUZZI, <i>Ministro</i> .	
Adeguamento alle esigenze dell'attuale stato di guerra delle disposizioni del regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa Italiana relative allo stato ed avanzamento degli ufficiali e degli agenti nazionali. (<i>Approvato dal Senato</i>) (2219)	122
TERUZZI, <i>Ministro</i> - TALLARICO.	

La riunione comincia alle 11.30.

(*Interviene il Ministro per l'Africa Italiana, Teruzzi*).

PRESIDENTE comunica che sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali: Boidi, Clavenzani, Dallari, Gradi, Parodi e Vagliano e sono in congedo i Consiglieri nazionali: Barracu, De Collibus, Durini, Marchini, Mirabelli, Rinaldi e Vitali Carlo.

Constata che la Commissione è in numero legale.

GIUNTI PIETRO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Norme relative ad atti e procedimenti concernenti le persone residenti e domiciliate nell'Africa Orientale Italiana (*Modificato dal Senato*). (2128-B)

GIUNTI PIETRO, *Relatore*, rileva che le modifiche apportate dal Senato al disegno di legge in esame, sono più che altro di ordine tecnico.

TERUZZI, *Ministro per l'Africa Italiana*, fa presente che le modifiche sono state in parte proposte dalla Commissione legislativa del Senato e in parte introdotte dal Governo.

GIUNTI PIETRO, *Relatore*, precisa che all'articolo 3 è stato dalla Commissione legislativa del Senato aggiunto il seguente comma:

« Per la cura degli inabilitati si provvede ai sensi dell'articolo 17 ». È stato inoltre completato il titolo, aggiungendosi alle parole: « Tutela dei minori », le altre: « e degli interdetti, e cura degli inabilitati ».

All'articolo 6 è stata apportata, dal Ministero, una modifica al secondo comma, mo-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

difica tendente a precisare le norme per la trascrizione degli atti di matrimoni religiosi celebrati nell'Africa Orientale Italiana, dato che la precedente dizione era troppo vaga e generica. Il comma rimane pertanto così formulato:

« Nello stesso modo, qualora un atto di matrimonio religioso celebrato nell'Africa Orientale Italiana non abbia potuto essere ivi trascritto per circostanze inerenti allo stato di guerra, il tribunale, accertata una istanza della parte interessata, l'esistenza dell'atto e la sussistenza al momento della celebrazione del matrimonio delle condizioni stabilite dalla legge per la sua trascrizione nei registri dello stato civile, dichiara valido il matrimonio agli effetti civili. La sentenza tiene luogo della trascrizione ».

All'articolo 21, si è proceduto alla correzione di un errore materiale, sostituendo alla parola: « l'imputato » le altre: « il condannato stesso ».

All'articolo 30, infine, è stato preposto il titolo: « Limite di tempo della legge ».

Ritiene che le proposte modificazioni possano essere approvate dalla Commissione.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli del disegno di legge nel testo modificato dal Senato.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Adeguamento alle esigenze dell'attuale stato di guerra delle disposizioni del regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa Italiana relative allo stato ed avanzamento degli ufficiali e degli agenti nazionali. (Approvato dal Senato) (2219)

PRESIDENTE, in assenza del Relatore, Consigliere nazionale Tecchio, dà la parola al Ministro per l'Africa Italiana per illustrare il disegno di legge.

TERUZZI, *Ministro per l'Africa Italiana*, sottolinea che il provvedimento in esame si ispira ad una duplice necessità: adeguare le disposizioni relative agli appartenenti al Corpo di polizia dell'Africa Italiana alle disposizioni che regolano i prigionieri di guerra dell'esercito ed insieme provvedere al completamento dell'organico degli ufficiali del Corpo colmando le deficienze venute a crearsi nei vari gradi.

TALLARICO raccomanda, in luogo del Relatore assente, l'approvazione del disegno di legge, date le ragioni di opportunità messe in luce dal Ministro ed accolte dal Senato che ha già approvato il provvedimento.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati)

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

La riunione termina alle 11.45.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Norme relative ad atti e procedimenti concernenti le persone residenti o domiciliate nell'Africa Orientale Italiana. (2128-B)

CAPO I.

DELLE PERSONE

ART. 1.

Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Per i provvedimenti relativi all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta di persone domiciliate o residenti nell'Africa Orientale Italiana è competente il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza nel Regno. Se trattasi di persone che non abbiano avuto domicilio o residenza nel Regno, è competente il tribunale di Roma.

ART. 2.

Pubblicazione di matrimonio.

Se la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione in località dell'Africa Orientale Italiana, è concessa dispensa, osservate le disposizioni del 2°, 3° e 4° comma dell'articolo 100 del Codice civile.

ART. 3.

Tutela dei minori e degli interdetti e cura degli inabilitati.

Per i minori e per gli interdetti che si trovano nel Regno ed hanno la sede principale dei loro affari nell'Africa Orientale Italiana, la tutela si apre presso la pretura del Regno, nella cui circoscrizione il minore o l'interdetto ha la residenza o, in mancanza, la dimora.

Si provvede all'apertura della tutela nel Regno anche se essa è stata in precedenza aperta nell'Africa Orientale Italiana.

Per la cura degli inabilitati si provvede ai sensi dell'articolo 17.

CAPO II.

DEGLI ATTI DI STATO CIVILE

ART. 4.

Prova delle nascite, delle morti e dei matrimoni.

La prova delle nascite, delle morti e dei matrimoni iscritti nei registri dello stato civile dell'Africa Orientale Italiana può essere data con ogni mezzo, ai sensi dell'articolo 452 del Codice civile.

La prova della cittadinanza italiana di persone residenti nell'Africa Orientale Italiana, che si trovano nel Regno, può essere data anche con atto di notorietà, ricevuto dal pretore del luogo dove dimora l'interessato dal quale risulti la dichiarazione resa da quattro testimoni, sotto il vincolo del giuramento.

ART. 5.

Sostituzione degli atti di stato civile.

Per gli atti di stato civile iscritti nei registri dell'Africa Orientale Italiana, il tribunale del Regno nella cui circoscrizione dimora l'interessato può, su ricorso di questo e sentito il Pubblico Ministero, dichiarare, mediante sentenza, emessa in Camera di consiglio, l'esistenza e il contenuto dell'atto.

La sentenza tiene luogo dell'atto a tutti gli effetti.

Si applicano gli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile.

ART. 6.

Rettificazione e formazione degli atti di stato civile.

Con la procedura indicata nell'articolo precedente si provvede, anche su istanza del Pubblico Ministero, alla rettificazione degli atti di stato civile ricevuti nell'Africa Orientale

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Italiana e alla formazione degli atti di nascita e di morte che avrebbero dovuto essere ivi ricevuti e che siano stati omessi.

Nello stesso modo, qualora un atto di matrimonio religioso celebrato nell'Africa Orientale Italiana non abbia potuto essere ivi trascritto per circostanze inerenti allo stato di guerra, il tribunale, accertata una istanza della parte interessata, l'esistenza dell'atto e la sussistenza al momento della celebrazione del matrimonio delle condizioni stabilite dalla legge per la sua trascrizione nei registri dello stato civile, dichiara valido il matrimonio agli effetti civili. La sentenza tiene luogo della trascrizione.

È competente il tribunale del Regno nella cui circoscrizione dimora l'interessato; ovvero quello nella cui circoscrizione l'atto risulta trascritto; ovvero il tribunale di Roma, quando la competenza non possa essere determinata in base ai predetti criteri.

CAPO III.

DEI PROCEDIMENTI CIVILI

ART. 7.

Foro generale delle persone fisiche.

Salvo che la legge disponga altrimenti, le persone residenti nell'Africa Orientale Italiana che non hanno il domicilio nel Regno, e quelle domiciliate nell'Africa Orientale Italiana che non hanno la residenza nel Regno, possono, quando si trovano nel Regno, essere convenute davanti al giudice del luogo in cui hanno dimora.

Le persone indicate nel comma precedente, se non hanno nel Regno la dimora, ma vi hanno un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del Codice di procedura civile, possono essere convenute davanti al giudice del luogo in cui il rappresentante ha la residenza o il domicilio.

ART. 8.

Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.

Salvo che la legge disponga altrimenti, le persone giuridiche aventi la sede nell'Africa Orientale Italiana, che hanno nel Regno un

rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda, possono essere convenute davanti al giudice del luogo in cui detto rappresentante ha la residenza o il domicilio, anche se ivi non esiste uno stabilimento della persona giuridica rappresentata.

La stessa norma si applica per le società non aventi personalità giuridica, per le associazioni non riconosciute e per i comitati, che, ai sensi dell'articolo 19, 2° comma, del Codice di procedura civile, abbiano sede nell'Africa Orientale Italiana.

ART. 9.

Foro per le cause ereditarie.

Le cause ereditarie indicate nell'articolo 22, primo comma, del Codice di procedura civile, quando la successione si è aperta nell'Africa Orientale Italiana, possono essere proposte davanti al giudice del luogo in cui si trova la maggior parte dei beni situati nel Regno o, in mancanza di beni quivi situati, davanti al giudice del Regno competente a norma degli articoli 18, 1° comma, e 19 del Codice di procedura civile e degli articoli 7 e 8 della presente legge.

ART. 10.

Foro per le cause tra soci e tra condomini e per quelle relative alle gestioni tutelari e patrimoniali.

Le cause indicate negli articoli 23 e 24 del Codice di procedura civile, delle quali sia competente a conoscere un'autorità giudiziaria dell'Africa Orientale Italiana, possono essere proposte nel Regno davanti al giudice competente a norma degli articoli 18, 1° comma, e 19 del Codice predetto e degli articoli 7 e 8 della presente legge.

ART. 11.

Foro della pubblica Amministrazione.

Le cause nelle quali è convenuta un'Amministrazione dello Stato e delle quali è competente a conoscere un'autorità giudiziaria dell'Africa Orientale Italiana, possono essere proposte davanti all'autorità giudiziaria di Roma, sempre che non sia preveduta la com-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

petenza di altro giudice del Regno, ai sensi dell'articolo 25 del Codice di procedura civile o di altre disposizioni in vigore.

ART. 12.

Riassunzione di cause o impugnazioni.

Le cause pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie dell'Africa Orientale Italiana possono essere riassunte davanti alle autorità giudiziarie del Regno, quando tutte le parti si trovano nel Regno o, se trattasi di persone giuridiche, vi hanno la sede.

La riassunzione è fatta davanti all'autorità giudiziaria che sarebbe competente a conoscere della causa, nel grado in cui il processo si trova, se la causa stessa fosse proposta nel Regno, a norma degli articoli 7 e 11 della presente legge e delle altre disposizioni vigenti.

Quando ricorre la condizione preveduta dal 1° comma, le impugnazioni, delle quali è competente a conoscere un'autorità giudiziaria dell'Africa Orientale Italiana, possono essere proposte davanti all'autorità giudiziaria del Regno, osservata, per la competenza, la disposizione del secondo comma.

ART. 13.

Impossibilità di produrre atti del processo.

Nei casi preveduti dall'articolo precedente, l'autorità giudiziaria può, con ordinanza, disporre la ricostituzione o la rinnovazione degli atti del processo che le parti non siano in grado di produrre in originale o in copia. La Corte suprema di cassazione, se del caso, rinvia all'uopo le parti davanti al competente giudice di merito del Regno.

Alla ricostituzione o alla rinnovazione degli atti del processo, il giudice, assunte le prove, provvede con ordinanza.

L'autorità giudiziaria, qualora per la impossibilità di provvedere alla ricostituzione o rinnovazione degli atti mancanti non sia in grado di decidere la causa, può ordinare la rinnovazione del processo, rimettendo, se del caso, le parti davanti al competente giudice di prima istanza.

Le disposizioni che prevedono le impossibilità di una impugnazione, per effetto del mancato deposito di atti o documenti, non si applicano quando l'autorità giudiziaria

adita ritenga il mancato deposito giustificato dalle condizioni create dalla guerra nell'Africa Orientale Italiana.

ART. 14.

Termini perentori.

Nei casi preveduti dall'articolo 12, l'autorità giudiziaria può ritenere efficaci gli atti per i quali è stabilito un termine perentorio, ancorchè compiuti dopo la scadenza di detto termine, quando il tempestivo compimento degli atti medesimi è stato impedito dalle condizioni create dalla guerra nell'Africa Orientale Italiana.

Le parti possono chiedere di essere rimesse in termine per il compimento degli atti indicati nel comma precedente, semprechè ricorra la condizione ivi preveduta.

ART. 15.

Sospensione del processo.

Quando una delle parti in causa, trovandosi nell'Africa Orientale Italiana e non essendo rappresentata da persona autorizzata a stare in giudizio ai sensi dell'articolo 77 del Codice di procedura civile, non possa provvedere convenientemente alla propria difesa, l'autorità giudiziaria può ordinare, anche di ufficio, la sospensione del processo.

La sospensione del processo è inoltre ordinata in tutti i casi nei quali una delle parti dimostri di non potere, per effetti delle condizioni create dalla guerra nell'Africa Orientale Italiana, provvedere convenientemente alla propria difesa.

L'autorità giudiziaria che ordina la sospensione del processo ai sensi dei due commi precedenti può disporre, anche d'ufficio, gli opportuni provvedimenti cautelari.

Il provvedimento che ordina o nega la sospensione del processo non è soggetto a impugnazione. Esso può essere revocato, su istanza della parte interessata, quando siano venuti a mancare i motivi che lo hanno determinato.

Art. 16.

Rappresentanza dei Governi dell'Africa Orientale Italiana.

Il Governo Generale e i Governi dell'Africa Orientale Italiana sono rappresentati in giudizio dal Ministro per l'Africa Italiana.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 17.

Giurisdizione volontaria.

Quando la competenza a emanare un provvedimento in materia di volontaria giurisdizione spetta a un'autorità giudiziaria dell'Africa Orientale Italiana, e non è preveduta la competenza di altro giudice del Regno, il provvedimento può essere richiesto al giudice del luogo in cui l'interessato ha la dimora nel Regno, o, se l'interessato non ha la dimora nel Regno, all'autorità giudiziaria di Roma.

CAPO IV.

DEI PROCEDIMENTI PENALI

ART. 18.

Procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

La Corte suprema di cassazione, su richiesta del Procuratore generale del Re Imperatore, ovvero su istanza dell'imputato, può ordinare che i procedimenti penali rimasti pendenti davanti all'autorità giudiziaria ordinaria dell'Africa Orientale Italiana, siano rimessi, qualora l'imputato si trovi nel Regno, al giudice, all'uopo designato, competente per materia.

La Corte suprema di cassazione decide in Camera di consiglio, con ordinanza non motivata.

ART. 19.

Prosecuzione dell'istruzione.

Nei casi preveduti dall'articolo precedente, conservano validità gli atti di istruzione già compiuti, dei quali si possa disporre in originale o in copia legale ad eccezione della requisitoria finale e del provvedimento di rinvio a giudizio.

ART. 20.

Sospensione del procedimento.

I procedimenti penali di cui sia stata ordinata la rimessione ai sensi dell'articolo 18 e nei quali non sia possibile il regolare svolgimento dell'istruzione o del giudizio, sono sospesi d'ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero o dell'imputato, con ordinanza motivata non soggetta ad impugnazione.

La sospensione è revocata e il procedimento riprende il suo corso quando vengano a cessare le ragioni della sospensione.

ART. 21.

Esecuzione.

Per gli atti relativi alla esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria dell'Africa Orientale Italiana in materia penale, semprechè il condannato si trovi nel Regno, procede l'autorità giudiziaria del luogo in cui il condannato stesso ha la dimora.

CAPO V.

DEI PROCEDIMENTI PENALI MILITARI

ART. 22.

Procedimenti pendenti davanti ai tribunali militari.

Il Tribunale supremo militare, su richiesta del Procuratore generale militare del Re Imperatore, ovvero a domanda dell'imputato, può ordinare che i procedimenti rimasti pendenti davanti ai tribunali militari dell'Africa Orientale Italiana siano rimessi al tribunale militare all'uopo designato.

Il Tribunale supremo militare provvede con sentenza in Camera di consiglio.

ART. 23.

Prosecuzione dell'istruzione e sospensione del procedimento.

Nei casi preveduti dall'articolo precedente, rimangono validi gli atti relativi all'istruzione compiuta presso i tribunali militari dell'Africa Orientale Italiana, dei quali si possa disporre in originale o in copia, ad eccezione delle requisitorie finali e dei provvedimenti di rinvio a giudizio; e l'istruzione è prosecuita con il rito formale.

Il giudice istruttore, qualora ritenga che non sia possibile lo svolgimento regolare della istruzione o del giudizio, dispone d'ufficio, con ordinanza motivata non soggetta ad impugnazione, la sospensione del procedimento.

La sospensione è revocata e il procedimento riprende il suo corso, quando vengano a cessare le ragioni della sospensione.

ART. 24.

Esecuzione.

Per gli atti relativi all'esecuzione, nei procedimenti già pendenti davanti ai tribunali militari dell'Africa Orientale Italiana per i quali sia intervenuta sentenza o decreto pe-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nale di condanna, qualora il condannato si trovi nel territorio del Regno ovvero in territorio nemico occupato dalle forze armate italiane, è competente il tribunale militare designato dal Tribunale supremo militare.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI COMUNI
AI DUE CAPI PRECEDENTI

ART. 25.

Libertà provvisoria.

All'imputato che si trova nello stato di custodia preventiva, nei casi di sospensione dei procedimenti preveduti dagli articoli 20 e 23, il giudice, d'ufficio, o su richiesta del Pubblico Ministero ovvero dell'imputato, può, concedere la libertà provvisoria anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Con l'ordinanza che concede la libertà provvisoria, o con altra successiva, il giudice può sottoporre l'imputato a cauzione o malleva o alle prescrizioni indicate nell'articolo 282 Codice procedura penale, ferma la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 323 del Codice penale militare di guerra.

ART. 26.

Sospensione dei termini.

Durante la sospensione del procedimento, ai sensi degli articoli 20 e 23, è sospeso anche il corso dei termini stabiliti per la prescrizione del reato.

CAPO VII.

DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 27.

*Prosecuzione e sospensione
dei procedimenti disciplinari.*

I procedimenti disciplinari promossi nell'Africa Orientale Italiana a carico di dipendenti da Amministrazioni dello Stato, possono, quando l'incolpato si trova nel Regno, essere quivi proseguiti;

L'autorità competente per la prosecuzione del procedimento può disporre la ricostituzione o la rinnovazione degli atti, che non possieda in originale o in copia legale e, quando occorra, la rinnovazione dell'intero procedimento.

Detta autorità può altresì disporre la sospensione del procedimento, di cui sia stata ordinata la prosecuzione, quando, per mancanza dei necessari elementi di giudizio, esso non possa svolgersi regolarmente.

ART. 28.

Misure cautelari.

Qualora un procedimento penale o disciplinare, promosso nell'Africa Orientale Italiana a carico di un dipendente da un'Amministrazione dello Stato, non possa essere proseguito nel Regno, o, se ivi proseguito, sia stato sospeso ai sensi delle disposizioni della presente legge, l'autorità competente può revocare i provvedimenti cautelari eventualmente disposti in sede amministrativa nei confronti dell'imputato o dell'incolpato e può sospendere gli effetti derivanti alla pendenza del procedimento.

La stessa facoltà spetta alle autorità competenti relativamente agli iscritti in albi o elenchi professionali.

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29.

Territori equiparati a quelli del Regno.

Agli effetti delle disposizioni della presente legge, al territorio del Regno è equiparato il territorio della Libia, compreso il Sahara libico, e quello dei Possedimenti Italiani nell'Egeo.

ART. 30.

Limite di tempo della legge.

Le disposizioni di questa legge avranno applicazione fino alla data che sarà stabilita con decreto Reale, emanato ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Adeguamento alle esigenze dell'attuale stato di guerra delle disposizioni del regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa Italiana relative allo stato ed avanzamento degli ufficiali e degli agenti nazionali. (2219)

ART. 1.

Gli ufficiali e gli agenti del Corpo di polizia dell'Africa Italiana, dichiarati irreperibili, a norma dell'articolo 124 della legge di guerra, il cui testo è stato approvato con Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, e successive modificazioni, sono cancellati dai rispettivi ruoli organici con decorrenza dalla data del verbale di irreperibilità.

In caso di successiva accertata reperibilità, sono reinscritti nei ruoli col proprio grado ed anzianità, eventualmente anche in eccedenza, da riassorbirsi alla prima vacanza. Qualora, invece, risultino prigionieri di guerra, sono collocati in aspettativa per prigionia.

Agli ufficiali ed agli agenti internati si applicano le disposizioni relative ai prigionieri di guerra.

ART. 2.

L'ufficiale del Corpo di polizia dell'Africa Italiana raggiunto dal turno di promozione mentre è temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato, per ferite riportate in combattimento, o in servizio, per offesa del nemico, può, anche se in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, conseguire promozione, sempreché sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.

L'ufficiale che abbia conseguito una promozione ai sensi del comma precedente, a meno che non venga a trovarsi nuovamente nelle condizioni di cui al comma stesso, può ottenere altra promozione solo dopo che abbia acquistata l'idoneità fisica incondizionata, conseguendo, però, qualora risulti pretermesso nell'avanzamento, l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno, purché abbia prestato almeno sei mesi di effettivo servizio.

L'ufficiale raggiunto dal turno di promozione mentre è temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato, per ferite (escluse quelle contemplate nel comma precedente), lesioni o malattie dipendenti da cause di servizio, può conseguire la promozione quando, riacquistata l'incondizionata idoneità fisica, riprenda servizio e sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti

prescritti. In rapporto alla sola promozione al grado immediatamente superiore a quello rivestito al momento in cui divenne temporaneamente inabile, l'ufficiale è considerato come pretermesso e consegue la sede di anzianità che gli sarebbe spettata, se fosse stato promosso a suo turno.

La successiva promozione, invece, non può essere conseguita con sede di anzianità di data anteriore a quella del riacquisto della idoneità incondizionata e se l'ufficiale non abbia prestato almeno sei mesi di effettivo servizio.

ART. 3.

L'ufficiale del Corpo di polizia dell'Africa Italiana raggiunto dal turno di promozione, anteriormente o durante il periodo di prigionia, per il quale sia stata rilasciata la dichiarazione di cui all'articolo 139 del regolamento generale del Corpo stesso, approvato con Regio decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 754, è promosso al ritorno dalla prigionia, se riconosciuto idoneo, conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. La promozione ha luogo a tutti gli effetti, anche in eccedenza e viene riassorbita alla prima vacanza.

All'ufficiale catturato prigioniero, dopo essere stato ferito in combattimento o, comunque, in servizio, per offesa del nemico, si applicano le disposizioni di cui ai due primi commi del precedente articolo.

All'ufficiale, catturato prigioniero durante la degenza in luoghi di cura per ferite riportate in circostanze diverse da quelle previste nel comma precedente o per lesioni o malattie, si applicano le disposizioni dei primi due commi di questo articolo.

Le promozioni previste nei commi precedenti possono essere disposte anche quando, a causa della prigionia, l'ufficiale non abbia potuto essere classificato negli ultimi due anni ai fini del requisito previsto dall'articolo 110, lettera b) del regolamento generale del Corpo e per lo stesso non abbia potuto essere inoltrato lo specchio di avanzamento previsto dall'articolo 126 del regolamento anzidetto. Spetta alla Commissione di avanzamento, nel prendere in esame l'ufficiale, attribuire al medesimo le classifiche mancanti per gli ultimi due anni.

ART. 4.

Le norme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono applicabili anche nei confronti degli agenti nazionali.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Peraltro, per quanto riguarda l'avanzamento al grado di vicebrigadiere, valgono le seguenti norme.

Le guardie scelte e le guardie che avrebbero avuto titolo per l'ammissione al corso allievi sottufficiali mentre erano temporaneamente non idonee al servizio militare in condizione per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio, se posseggono i requisiti all'uopo richiesti, possono essere ammesse al primo corso successivo al riacquisto della piena idoneità fisica.

Le guardie scelte e le guardie che, alla fine del corso, superino i relativi esami e vengano dichiarate idonee, conseguono la promozione con la stessa anzianità assoluta che sarebbe loro spettata se avessero potuto partecipare al corso svoltosi durante il periodo della loro inabilità fisica.

Le guardie scelte e le guardie che, anteriormente o durante il periodo di prigionia, avrebbero avuto titolo a partecipare ai corsi allievi sottufficiali, appena cessate da tale posizione, se conseguono la dichiarazione di cui al primo comma dell'articolo 139 del regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa Italiana, possono essere ammesse a tanti corsi speciali quanti sono quelli normali svoltisi nel periodo suddetto.

I singoli corsi speciali non potranno essere indetti per un numero di posti supe-

riore a quello dei corrispondenti corsi normali.

L'assegnazione ai diversi corsi speciali delle guardie scelte e delle guardie reduci dalla prigionia verrà decisa dal comandante generale.

Le guardie scelte e le guardie che superino gli esami e vengano dichiarate idonee, conseguono la promozione a vicebrigadiere, con la medesima anzianità assegnata alle guardie scelte e guardie, che hanno frequentato il corrispondente corso normale, conseguendo la promozione a vicebrigadiere.

Le promozioni di cui ai due commi precedenti verranno effettuate anche in eccedenza e verranno riassorbite mediante le successive vacanze.

ART. 5.

Per la durata dell'attuale stato di guerra il requisito della permanenza minima nel grado di tenente, ai fini dell'avanzamento, è stabilito in due anni e mezzo.

La disposizione transitoria contenuta nell'articolo 403 del regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa Italiana, è prorogata, limitatamente ai gradi di sottotenente e di capitano, sino a non oltre la cessazione dell'attuale stato di guerra.

